



# **CITTÀ DI AVOLA**

## **REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**MODIFICATO CON DELIBERA N. 11 DEL 09/06/2020**

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ARTICOLO 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari,
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari, del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente, salvo appello, seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei consiglieri,

### **ARTICOLO 2 (COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO INTERNO)**

1. Il Consiglio Comunale, entro sei mesi dalla sua costituzione, procede alla nomina di una Commissione del regolamento interno, composta da n, 6 consiglieri, eletti fra coloro che riporteranno il maggior numero di voti, oltre al Presidente che ne fa parte di diritto e la presiede, alla quale compete la funzione di studiare e proporre al Consiglio le modificazioni presentate da qualsiasi consigliere o funzionario comunale, ancorché dalla Commissione,
2. Detta Commissione dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletta,

### **ARTICOLO 3 (LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI)**

- 1, Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo
- 2, Municipale, che è il domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza.

3. Quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi il Presidente del Consiglio, sentiti i capi gruppo, può determinare un diverso luogo di riunione.
2. Comunque il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. Nei giorni di seduta, in considerazione che vengono esposte giornalmente le bandiere nazionale, regionale ed europea, sarà esposta nel Palazzo di Città ulteriore bandiera nazionale,

**ARTICOLO 4**  
**(POLIZIA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE)**

1. La Polizia dell'Assemblea Consiliare è esercitata dal Presidente, che impartisce ai Vigili Urbani o agli Agenti della Forza Pubblica di servizio, gli ordini necessari,
2. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettere al Prefetto ed all'Organo Regionale di Controllo,
4. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare ai Vigili Urbani di fare uscire immediatamente dalla sala la persona, o le persone, che comunque turbassero l'ordine, Qualora non si individuasse la persona o le persone, da cui viene causato il disordine il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.
5. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza,
5. I Consiglieri Comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
6. Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero arrechi oltraggio al Consiglio o ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente, previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

**ARTICOLO 5**  
**(PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE)**

1. Poiché di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella sala può accedere qualsiasi cittadino,
2. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Sindaco o suo delegato, al Segretario, agli impiegati, ai Vigili Urbani e Forza Pubblica ed agli inservienti addetti al servizio, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, è ammessa la presenza dei funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse,
4. Gli Assessori, comunque, possono partecipare ai lavori ed intervenire, se richiesti dal Presidente, per delucidare sulle proposte poste all' o.d.g. o altro.
5. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale uno spazio per il pubblico, oppure quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
6. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri
7. Sono consentite le riprese televisive o radiofoniche delle sedute consiliari disciplinate da apposito Regolamento. E' autorizzata, altresì, la diretta streaming delle sedute consiliari sul sito istituzionale dell'Ente, qualora ne ricorrano le condizioni.

**ARTICOLO 6**  
**(DISCIPLINA DEL PUBBLICO)**

1. Chiunque acceda alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
3. In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente

## **CAPO II**

### **DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI**

#### **ARTICOLO 7**

##### **(ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI)**

I candidati eletti consiglieri entrano in carica all'atto del giuramento acquisendo, con ciò, tutti i i diritti inerenti alle loro **funzioni**.

#### **ARTICOLO 8**

##### **(PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente.
2. Qualora il Presidente uscente non provveda. La convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui sopra, il Segretario comunale nè da tempestiva comunicazione all'Assessorato degli EE.LL. e per il controllo sostitutivo.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale deve essere tenuta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

#### **ARTICOLO 9**

##### **(PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI)**

Nella prima seduta dopo le elezioni, e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale procede-, secondo le norme di legge:

- 1, Giuramento, convalida e surroga
- 2, Elezione del Presidente
- 3, Elezione del Vice Presidente

L'ordine delle suddette operazioni non può essere invertito.

#### **ARTICOLO 10**

##### **(GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI ELETTI)**

1. Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione";
2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. Con la prestazione del giuramento i consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

**ARTICOLO 11**  
**(CONVALIDA ED EVENTUALE SURROGA DEGLI ELETTI)**

Dopo avere adempiuto alle formalità di cui al precedente articolo 10, nella stessa seduta od in quella immediatamente successiva, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, si procede all'esame delle condizioni degli eletti per dichiararne l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni ai termini delle norme vigenti.

**ARTICOLO 12**  
**(GIURAMENTO DEL SINDACO)**

Ai sensi dell'art 4 della L.R. N. 127 del 15/05/1997, dopo il giuramento, convalida ed eventuale surroga dei consiglieri comunali, si procederà coti, il giuramento del Sindaco neo eletto.

**ARTICOLO 13**  
**(ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE)**

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alle elezioni nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta, eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice e cioè il maggior numero di voti. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente per la cui elezione è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2. Revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Nei confronti del Presidente e

del Vice Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di Presidente.

3. La discussione sulla richiesta di revoca è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di dieci minuti. Ha quindi la parola il presidente del consiglio di cui si chiede la revoca per un tempo equivalente. Nella discussione successiva i consiglieri possono intervenire per un massimo di dieci minuti.

4. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la richiesta è posta ai voti, con votazione palese e per appello nominale.

5. L'approvazione della deliberazione di revoca del Presidente non determina la revoca dell'intero ufficio di Presidenza e le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, nelle more delle successive elezioni.

6. In caso si revochi il Vice Presidente assume provvisoriamente il corrispondente incarico, il consigliere più anziano per voti, nelle more delle nuove elezioni.

#### **ARTICOLO 14** **(COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI)**

1. Il Consigliere o i Consiglieri eletti in una stessa lista hanno diritto a formare un Gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intende dissociarsi dalla lista in cui è stato eletto può appartenere ad un gruppo diverso e pertanto, deve dare comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo, o altrimenti viene scritto al gruppo misto, qualora sia costituito.

3. I Consiglieri che non fanno parte del gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti, non possono formare un gruppo autonomo, salvo che non siano stati candidati come indipendenti.

4. Affinché si possa formare un gruppo misto è necessaria l'adesione di almeno tre consiglieri. Nel qual caso il gruppo si costituisce automaticamente.

5. Ogni singolo gruppo deve dare comunicazione al Presidente del nome del proprio capo gruppo, non oltre la data di insediamento del Consiglio Comunale.

6. Uguale comunicazione va data nel caso in cui il misto si formi nel corso del quadriennio, entro gg. 10 dalla sua sostituzione.

7. Nel caso di omessa comunicazione è considerato capo gruppo il Consigliere eletto col maggior numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano di età.

8. Nel caso in cui il consigliere dissociatosi dalla lista in cui è stato eletto non venga accettato da altro gruppo o non possa essere inserito al gruppo misto, in quanto non costituito, viene considerato indipendente ma, in questo caso, non gli sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

#### **ARTICOLO 15 (LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO)**

1. La conferenza dei capi gruppo e l'Ufficio di Presidenza definiscono il programma dei lavori del Consiglio Comunale, coordinano l'attività delle Commissioni Consiliari, disciplinano l'accesso ai servizi assegnati al Consiglio.

2. Alla conferenza dei capi gruppo partecipano il Presidente del Consiglio che la presiede, nonché i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno uno dei suoi componenti o su richiesta del Sindaco.

#### **ARTICOLO 16 (LOCALI PER I GRUPPI CONSILIARI E L'UFFICIO DI PRESIDENZA)**

1. Per l'espletamento delle loro funzioni, i gruppi consiliari e l'ufficio di Presidenza devono disporre di locali idonei del Comune, in modo che sia ad essi consentito di riunirsi e di ricevere il pubblico. I locali devono essere forniti di telefono, di attrezzature idonee e di personale addetto in numero adeguato.

2. Per assicurare una corretta informazione dei consiglieri sui precedenti, sullo stato della legislazione e su ogni questione che sia connessa alle materie di competenza del Consiglio Comunale, i gruppi consiliari si avvarranno della collaborazione dell'ufficio di Segreteria Generale.

#### **ARTICOLO 17 (VARIAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI CONSULTAZIONE DEMOCRATICA)**

Le questioni che, nel corso del quadriennio, sorgono in relazione alla composizione degli Organi di consultazione democratica per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, debbono essere iscritte all'o.d.g, della prima seduta consiliare successiva al loro

verificarsi, perchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge e dei regolamenti. Tali questioni hanno la precedenza assoluta su qualsiasi altro regolamento.

**ARTICOLO 18**  
**(DECADENZA DEI CONSIGLIERI)**

La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno dei casi di incompatibilità incapacità contemplati dalla legge.

1. Possono, altresì, essere dichiarati decaduti i Consiglieri che siano rimasti assenti, senza giustificati motivi, a n. 3 ( tre) sedute consecutive.
2. La decadenza è in ogni caso, pronunciata dal Consiglio Comunale, dopo decorso il termine di dieci giorni dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ai fini della presentazione di eventuali giustificazioni.
3. E' fatto obbligo al Presidente, prima di ogni seduta, di controllare se siano verificate le circostanze per cui si possa procedere alla dichiarazione di decadenza del Consigliere assente senza giustificati motivi.
4. All'uopo, alla prima seduta utile di ogni mese, l'ufficio di Segreteria avrà cura di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale il prospetto delle presenze dei consiglieri delle sedute precedenti".

**CAPO III**  
**DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ARTICOLO 19**  
**(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO)**

1. Il Consiglio Comunale può riunirsi, ogni qualvolta se ne presenti esigenza, per;
  - a) determinazione del Presidente;
  - b) su richiesta del Sindaco;
  - c) su richiesta di 1/3 dei Consiglieri Comunali.
  
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, nonché l'attivazione delle Commissioni elettorali spetta al Presidente.

3. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
4. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
5. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con all'o.d.g, gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

**ARTICOLO 20**  
**(CONVOCAZIONE RICHIESTA DAL SINDACO O DA 1/5 DEI CONSIGLIERI)**

Nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 19, la domanda deve essere presentata dai Consiglieri in carica e deve contenere indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza.

In tal caso la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 ( venti ) giorni dalla presentazione delle domande.

**ARTICOLO 21**  
**(ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE)**

1.L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Presidente del Consiglio di concerto con i Capi Gruppo, in modo che i Consiglieri, senza dubbi o incertezze in proposito, siano messi in grado di conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2.Hanno la precedenza le proposte dell'autorità governativa o regionale e le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali, Seguono le comunicazioni, poi le proposte del Sindaco e quelle del Presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione, Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta, Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consigliano, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato dietro proposta del Presidente o da qualunque membro del Consiglio e con l'assenso motivato di questo.

**ARTICOLO 22**  
**(AVVISI DI CONVOCAZIONE)**

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente mediante avviso che dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata istituzionale di ciascun consigliere comunale entro il termine di 5 giorni antecedenti alla data fissata per la seduta. Qualora ricorra l'urgenza, la convocazione perverrà nella 24 ore antecedenti alla seduta medesima (con accorpamento del 1° e 2° comma della stesura vigente);
2. Ai fini della consegna dell'avviso, farà fede la ricevuta di accettazione e di consegna Pec, inviata dall'Ufficio Segreteria dell'Ente;
3. Ove il Presidente sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci;
4. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) L'Organo da cui deriva l'iniziativa della convocazione;
  - b) Il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
  - c) L'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione d'urgenza;
  - d) L'elenco degli affari da trattare indicando prima quelli da trattare in seduta pubblica, e dopo, con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta;
  - e) La data dell'avviso;
  - f) La firma del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza od impedimento;
5. Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese, cioè nell'ordine del giorno cui la convocazione si riferisce, se ne deve dare regolare avviso a tutti i consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione del Consiglio.

**ARTICOLO 23**  
**(DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI)**

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio, per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d' Ufficio,
2. Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.
2. I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta Municipale, soggetti a pubblicazione.

**ARTICOLO 24**  
**(AVVISI AL PUBBLICO)**

1. L'elenco degli oggetti da trattate in ciascuna seduta consiliare deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
  
2. Della convocazione viene data diffusione, altresì, a mezzo stampa pubblicazione sull'homepage del sito internet istituzionale dell'ente. Qualora, comunque, il Presidente del Consiglio, ne ravvisi la opportunità della pubblicazione mediante affissione di manifesti nelle località più frequentati, se le disponibilità di Bilancio lo consentano, avrà cura di dare le dovute disposizioni all'ufficio di segreteria.

**CAPO IV**  
**DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI**

**ARTICOLO 25**  
**(PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE)**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente.
  
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente e, in mancanza di questi, o di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano. Questi, a sua volta, sarà sostituito dal Consigliere che lo segue per anzianità di voti e così via.
  
3. L'anzianità fra eletti contemporaneamente, è determinata in base al maggior numero di voti riportati e nel caso di parità di voti, in base alla maggiore età.

**ARTICOLO 26**  
**(ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE)**

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente regolamento
  
2. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri

**ARTICOLO 27**

**(Segretario dell'adunanza)**

1. Il Segretario del Comune è per legge Segretario dell'Assemblea Consiliare e in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario.
2. Il Segretario può farsi assistere anche da Funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
3. Il Consiglio può scegliere il suo membro più giovane di età a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra- determinato oggetto che lo riguarda, e con l'obbligo di fame menzione verbale, senza, peraltro, specificarne i motivi. In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e deliberazione dell'oggetto stesso, Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.  
  
4. L'esclusione del Segretario Comunale avviene di diritto quando egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio Comunale.
5. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, dichiara la validità della seduta, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

**ARTICOLO 28  
(PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE)**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.
2. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratta di questioni concernenti persone, e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, sui meriti e demeriti, moralità, e in genere qualità personali di esse.
3. Le nomine dei revisori del conto si fanno in seduta pubblica.
4. Si deliberano parimenti, in seduta pubblica, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti generici, anche se vi siano interessate persone.

**ARTICOLO 29**  
**(APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIoglIMENTO**  
**PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE)**

1. L'adunanza del consiglio Comunale si apre all'ora stabilita nel relativo avviso di convocazione.
2. All'atto della prima votazione il Presidente è tenuto a verificare la maggioranza strutturale.
3. La mancanza del numero comporta la sospensione di un'ora della seduta.
4. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
5. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di 1/3 dei consiglieri in carica. L'eventuale frazione al fine del calcolo di 1/3 si computano per unità.
6. Nella seduta di cui al 5° comma non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

**ART. 30**  
**(NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)**

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo il caso previsto dal 4° comma del precedente art. 29;
2. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti e votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla formazione del quorum strutturale, ma non del numero dei votanti.
4. Non si computano nel detto quorum, invece, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.
5. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso al Segretario.
6. Il Consigliere che non dà avviso del suo allontanamento al Segretario viene considerato presente.

**ARTICOLO 31**  
**(VERIFICA DEL NUMERO LEGALE)**

1. Il numero legale del Consiglieri deve sussistere al momento della votazione, quando cioè la volontà del consesso si manifesta.
2. Il Presidente, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure non, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto, anche oralmente, da uno o più Consiglieri al momento della votazione, che verrà sempre, in questo caso, effettuata per appello nominale.
3. Le disposizioni sul numero legale non si applicano per le sedute destinate esclusivamente alla trattazione di interrogazioni e interpellanze.

**ARTICOLO 32**  
**(NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO ATTRIBUZIONI)**

1. Il Presidente ogni qualvolta è previsto dalla legge, designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati per la proclamazione degli stessi.
2. Gli scrutatori ( unitamente al Presidente ed al Segretario ) hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedendo al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta, o simile.
3. Le schede delle votazioni segrete vengono subito distrutte pubblicamente.

**ARTICOLO 33**  
**(COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE)**

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale senza che questi sia chiamato a deliberare su di esse.
2. Sulle comunicazioni del Presidente ciascun Consigliere può presentare per iscritto proposte o mozioni, da iscrivere al l'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

**ARTICOLO 34**  
**(APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE)**

1. Aperta la seduta, il Presidente se già disponibile, fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di uno più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale quando sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni entro le 48 ore successive.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, sempre che per chiarimento non si intenda mutare nella sostanza l'intervento precedentemente verbalizzato.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato integralmente, se invece siano proposti chiarimenti, questi, vanno inseriti a verbale.

### **ARTICOLO 35** **(ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE)**

1. Dopo le comunicazioni del Presidente e, in mancanza di queste, dopo l'approvazione dell'eventuale processo verbale della seduta precedente, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'o.d.g.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, ovvero non sia un ordine del giorno ai sensi del successivo art. 36.

3. Ogni consigliere all'inizio di seduta e comunque dopo le comunicazioni del Presidente ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi, comunicazioni di pavé importanza o comunicazione di certa rilevanza.

4. Le celebrazioni e le comunicazioni devono essere contenute nel limite di 10 minuti, Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni o raccomandazioni, contenute nei limiti di 5 minuti, nonché presentare proposte o mozioni per iscritto da iscriversi nell'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

5. Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

### **ARTICOLO 36** **(ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI)**

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione come stabilito dall'art. 21.

2. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine da trattare degli argomenti può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento della seduta (inizio, ripresa, prosecuzione,

salva sempre la precedenza alle proposte dell'Autorità governativa o regionale.

3. La proposta di variazione è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.

4. Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

5. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda» sono differite alla seduta successiva» le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza.

6. Ciò può essere chiesto anche per la trattazione di argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione comunicati ai Consiglieri non più di 24 ore prima.

7. Qualora, poi non riconosca i motivi di urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

#### **ARTICOLO 37** **(DISCUSSIONI SUI VARI ARGOMENTI)**

1. I consiglieri possono intervenire nella discussione generale dopo che hanno ottenuto dal Presidente la facoltà di parlare.

4. La parola è concessa ai Consiglieri, per non più di 15 minuti, secondo l'ordine in cui è richiesta.

3, Nel caso della trattazione del bilancio annuale e pluriennale, del conto consuntivo» della relazione semestrale del Sindaco, il tempo concesso a ciascun Consigliere per il Suo intervento nella discussione generale è di 20 minuti.

4. I Consiglieri devono parlare in piedi, rivolti al Presidente, salvo che, per particolari ragioni.» non siano dallo stesso autorizzati a parlare rimanendo seduti.

5. Nessuno può interrompere il Consigliere mentre parla» fatta eccezione per il Presidente, il quale può intervenire per dare spiegazioni o chiarimenti,

5. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.

6. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione generale una seconda volta per non più di 5 minuti. E' nella facoltà del Consigliere rinunciare al secondo intervento e prolungare il primo intervento utilizzando il tempo che avrebbe a sua disposizione per il secondo.

8. Se il Consigliere iscritto a parlare non è presente in aula o rinuncia, decade dalla facoltà

di intervenire nella discussione generale.

9. Se nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire nella discussione generale, il Presidente la dichiara chiusa e si passa alla discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti o subemendamenti.

### **ARTICOLO 38 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI)**

1. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
  2. I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero Consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.
3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
5. Il Presidente dà la parola a coloro che Tiranno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiarare di cedere il proprio turno ad altri.
6. Nessun consigliere può parlare nel corso della stessa discussione non più di quanto consentito ai commi 2 e 7 del precedente art. 37, se non per la formulazione delle proposte a norma del successivo art. 40, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
7. Se il Presidente ha richiamato due volte per qualsiasi motivo, un Consigliere senza che questi tenga conto del richiamo, può togliergli la parola per il resto della discussione.
8. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilungano eccessivamente nei discorsi.

### **ARTICOLO 39 (MOZIONE D'ORDINE)**

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente, qualora la sua decisione non venga accettata, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussioni.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore

contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

**ARTICOLO 40**  
**(FORMULAZIONE E PUNTUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE**  
**DA PARTE DEI CONSIGLIERI)**

1. Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'o.d.g. durante o al termine della discussione di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

2. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti e schemi di deliberazioni.

3. Esse possono, tuttavia, essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzare e tradurle a verbale per sottoporle al voto del Consiglio.

4. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

**ARTICOLO 41**  
**(DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ)**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

**ART. 42**  
**(FATTO PERSONALE)**

- 1, E fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse,
- 2, La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente,
- 3, Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
- 4, Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale pronuncia in merito senza discussioni, per alzata di mano,
- 5, Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque, discuterli, In tal caso il Presidente toglie la parola.

**ARTICOLO 43**  
**(QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA)**

- 1.La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito,
- 2.La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni possono parlare un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di 10 minuti ciascuno.
- 3.In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte-sospensive, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
- 4.Nel caso la proposta di sospensione sia approvata il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

**ARTICOLO 44**  
**(DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI)**

1. I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà,
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama,
3. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da portarsi a verbale,
5. Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta,
6. Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula.

**ARTICOLO 45**  
**(CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE)**

1. Dopo la relativa trattazione, quando nell'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione,
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti,
3. Segue poi la votazione.

**ARTICOLO 46**  
**(CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO  
IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO)**

- 1, Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'o.d.g., il Presidente, chiusa la seduta, avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno e all'ora fissata nel nuovo avviso di convocazione che verrà diramato successivamente a domicilio dei Consiglieri,
- 2, In questo caso la determinazione del giorno in cui deve avere luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso non lo stabilisca immediatamente, verrà presa dal Presidente, sentiti i capigruppo consiliari ed all'o.d.g. potranno essere aggiunti di seguito ulteriori argomenti.

**ARTICOLO 47**  
**(PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE)**

1. Di ogni adunanza è redatto, dal Segretario Generale, che assiste alle sedute, il processo verbale che è firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal segretario.
2. Esso verrà letto al Consiglio Comunale e sarà approvato nei modi indicati al precedente articolo 33.

3.Ogni consigliere ha diritto a fare inserire nel verbale il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie; in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto.

4.Ogni consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5.Nei verbali deve constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma sia stata eseguita.

## **CAPO V DELLE VOTAZIONI**

### **ARTICOLO 48 (SISTEMI DI VOTAZIONE)**

1.L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2.Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni, qual volta la legge espressamente lo prescrive o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei consiglieri.

3.La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiede almeno un Consigliere. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

4.Il voto per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetto a controprova, se v'è chi lo richieda prima della votazione.

5.La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede, contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6.(Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario, Nel caso di votazione per appello nominale, sia in forma palese che a scrutinio segreto, il Presidente, dopo la prima completa chiamata, procede ad una sola seconda chiamata dei consiglieri risultati assenti nella prima chiamata. I consiglieri che hanno risposto alle due predette chiamate determinano il quorum strutturale.

### **ARTICOLO 49 (ORDINE DELLE VOTAZIONI)**

**L'ORDINE DELLE VOTAZIONI È STABILITO COME SEGUE:**

1.La questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto

sull'argomento in trattazione.

- 1, La questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo,
- 2, L'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione,
4. Gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio Comunale riguardo al merito o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo.
5. Gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressione, sostituzioni o aggiunte. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
6. Le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri.
7. Provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti, e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
8. Qualora sui provvedimenti, nessuno prende la parola, si procede subito alla votazione.

#### **ARTICOLO 50 (DICHIARAZIONE DI VOTO)**

1. Prima della votazione ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione è segreta,
2. Ugualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
3. Ha inoltre diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
4. Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può superare i 5 minuti per ciascun oratore.

#### **ARTICOLO 51 (COMPUTO DELLA MAGGIORANZA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE)**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente con l'assistenza dei 3 scrutatori, se nominati, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ossia un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti in aula, salvi i casi nei quali la

legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è approvata. Se il numero dei presenti in aula è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei presenti in aula.

3. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si computano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e non leggibili intendendosi tali le schede nulle per qualsiasi motivo.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari deve intendersi respinto.

6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione, concorrono a determinare sia il quorum strutturale che quello funzionale e cioè vengono computati nel numero dei consiglieri presenti in aula.

#### **ARTICOLO 52**

##### **(INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE)**

1. Iniziativa la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

#### **ARTICOLO 53**

##### **(ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE)**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente,

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima della proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

## **CAPO VI**

### **DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO**

#### **ARTICOLO 54**

##### **(DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI)**

1. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni e proporre ordini del giorno su argomenti che interessano direttamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
2. A tal fine può consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale.
3. La consegna degli atti o documenti avviene secondo le modalità previste dallo Statuto e leggi vigenti.

#### **ARTICOLO 55**

##### **(INTERROGAZIONI)**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco, alla Giunta Municipale, o al Presidente del Consiglio Comunale per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare a trattare un argomento, se s'intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, deve essere presentata per iscritto e deve indicare se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chieda risposta scritta.
3. L'interrogazione a risposta orale è posta all'o.d.g. della prima seduta consiliare utile, nella quale il Sindaco, la Giunta o il Presidente del Consiglio Comunale provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente e dichiararsi soddisfatto o meno.
4. È consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio della seduta. In questo caso, però, la risposta può essere differita alla prima seduta utile.
5. In ogni caso l'interrogazione deve essere contenuta entro 10 minuti.

**ARTICOLO 56**  
**(INTERPELLANZE)**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risulti, affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente ed indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'o.d.g. della prima seduta utile.
3. E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio della seduta, in questo caso, però, la risposta può essere differita alla prima seduta utile.
4. L'interpellante ha anche diritto di illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta.
5. In ogni caso l'interpellanza deve essere contenuta entro dieci minuti.

**ARTICOLO 57**  
**(MOZIONI)**

1. La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico/amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito delle attività del Comune, degli Enti ed Organismi ai quali esso partecipa. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.
3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connesse, possono essere trattate contemporaneamente.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque (5) minuti un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore delegato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per una durata superiore ai

5 (cinque) minuti.

6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque (5) minuti.

7. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati la mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre.

8. Quando la mozione approvata dal Consiglio Comunale prevede il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli Organi di Governo del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a trasmetterla al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale agli Enti o Organismi a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi."

#### **ARTICOLO 58**

##### **(SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI)**

1. L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno,
2. Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa si dà per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata,
3. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente,
4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato o del Presidente del Consiglio non possono superare i 10 minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia, 11 tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i 5 minuti,
5. Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari,
6. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti.

#### **ARTICOLO 59**

##### **(SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE)**

- 1, Dopo la lettura della interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti.

- 2, Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i 10 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per noe piti di 5 minuti,
- 3, Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della sua interpellanza, deve convertirla in una mozione, che sarà scritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio utile. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
4. Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.
5. Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si dà per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.
6. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi. vengono svolte contemporaneamente.
7. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termine sconvenienti.

**ARTICOLO 60**  
**(SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI)**

1. Per la discussione sulle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli arti 36, 42, 44, 49 e 52 del presente regolamento.
2. Più mozioni relativi a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.
3. Hanno inoltre diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.
4. Chi ha partecipato alla discussione una volta, non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la- votazione.

**ARTICOLO 61**  
**(SVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO)**

1. Sulla ammissione degli ordini del giorno proposti si pronuncia il Presidente del Consiglio Comunale. Qualora la sua decisione non venga accettata dai proponenti, questi ultimi possono appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano senza discussione.
2. Sull'ordine del giorno ammesso si procede a discussione e successiva votazione secondo i criteri dettati dagli arti 37 e seguenti,
3. Il documento ordine del giorno è approvato a maggioranza assoluta dei presenti anziché a maggioranza semplice.

**CAPO VII**  
**DI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI. CONSILIARI**

**ARTICOLO 62**  
**(ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI)**

L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene di regola, con le disposizioni contenute negli arti, 14 -15 e 16 del presente regolamento,

- 2, Gli avvisi per la convocazione dei singoli gruppi, a richiesta del capo-groppo interessato, possono essere spediti a cura dell'Ufficio comunale di Segreteria,

**ARTICOLO 63**  
**(RIUNIONE DEI CAPI GRUPPI)**

I capi gruppo sono convocati dal Presidente del Consiglio per eventuali comunicazioni o accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari, a mezzo Pec con preavviso di almeno 24 ore.

**ARTICOLO 64**  
**(LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI)**

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni permanenti per esprimere parere su materie sulle quali il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare deliberazioni, e che hanno competenze rispettivamente nelle seguenti materie:

I COMMISSIONE:

Affari Generali - Lavori pubblici - Progettazioni - Appalti e Contratti - Servizi cimiteriali

II COMMISSIONE:

Rilancio - Personale - Sanità.

III COMMISSIONE:

Urbanistica - Ambiente e Territorio - Protezione civile - viabilità e Sicurezza

IV COMMISSIONE:

Sviluppo Economico - Turismo — Porto Turistico - Spettacolo — Cultura - Beni culturali - Teatro - Sport - Agricoltura — Annona e commercio

V COMMISSIONE:

Pubblica Istruzione - Edilizia scolastica — Servizi sociali - Problematiche giovanili - Enti e Associazioni - Formazione professionale - Pari Opportunità,

VI COMMISSIONE:

Manutenzione - Forniture - Servizio acquedotto e Depuratore - Anodo Urbano - Centro storico – Randagismo.

- 2 Per le modifiche o aggiunte al Regolamento del Consiglio Comunale, la competenza ad esprimere o a formulare la proposta è la Commissione per il Regolamento interno previste all'art. 2, la quale, ad ogni effetto di legge e soltanto per questa specifica funzione, è Commissione Consiliare permanente,

**ARTICOLO 65****(COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI)**

1. I gruppi designano i componenti e i supplenti le Commissioni permanenti in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo e la proporzionalità del voto,
2. Tutti i Consiglieri possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni permanenti. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Capi Gruppo, possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, Gli Assessori e i funzionari, se invitati, sono tenuti a partecipare ai lavori delle Commissioni. Le sedute delle Commissioni sono valide quando partecipa la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le Commissioni di cui all'art. 64 sono elette, con deliberazioni del Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, garantendo per ciascuna Commissione i criteri già fissati al comma 1 del presente articolo.
4. Ciascun Consigliere deve scrivere sulla scheda un numero di nomi non superiore a quello dei componenti e dei supplenti da eleggere (cioè il numero dei nomi che ciascun consigliere può votare),
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di

voti viene eletto il più anziano di età.

6. Nessun Consigliere può far parte contemporaneamente di più di una Commissione in qualità di componente effettivo.

#### **ARTICOLO 66**

##### **(NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE)**

1. Le Commissioni nella loro prima seduta, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascuna Commissione, procedono alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente (che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento), a scrutinio segreto e con il maggior numero di voti riportato. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Nel corso del quinquennio i componenti della Commissione stessa possono procedere al rinnovo della nomina del Presidente e del Vice Presidente con la volontà favorevole espressa da 3 componenti su 5. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, avrà cura di darne comunicazione, per iscritto, alla segreteria comunale, la quale provvede a trasmettere al Vice Presidente, eventuali richieste di parere sulle proposte da portare in Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni durano in carica per tutto il tempo del mandato dei Consigli Comunali.
3. Il Consiglio Comunale può procedere al rinnovo delle Commissioni medesime ancor prima della scadenza del quadriennio o durante il quadriennio stesso per i motivi ritenuti più opportuni.
4. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal funzionario preposto all' Assistenza o da persona dallo stesso delegata.
5. Lo stesso provvede alla tenuta dei registri, alla diramazione degli avvisi di convocazione e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.

6. Le Commissioni vengono convocate dal rispettivo Presidente, ed in caso d'urgenza e necessità o per qualsiasi altra causa dal Presidente del consiglio comunale mediante diramazione di apposito ordine del giorno, da notificare a mezzo Pec, almeno 24 ore prima della riunione, ai componenti della Commissione, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo ed al Sindaco.

7. All'ora fissata per la riunione, i presenti, qualora non si raggiunga il plenum dei componenti, non inizieranno i lavori se non siano trascorsi almeno quindici minuti per consentire la presenza dei componenti effettivi assenti o la successiva eventuale presenza dei componenti supplenti. Dopo i quindici minuti di attesa, a prescindere della presenza o meno del plenum del numero dei componenti ma se garantita la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, non potranno più essere effettuati sostituzioni nel corso dei lavori. Iniziate i lavori, è consentita l'entrata soltanto del numero dei consiglieri necessari a completare il plenum a prescindere che siano componenti effettivi o supplenti. La partecipazione di quest'ultimi è subordinata all'ordine di arrivo nella sala delle riunioni."

8. Tutte le Commissioni, per le questioni di studio e di consultazioni deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascuna Commissione, e a maggioranza assoluta dei voti.

9. In caso di parità prevale il voto del Presidente,

10. La Commissione può essere convocata dal Presidente anche nei locali dell'Assessorato, sempre che ne sia dato tempestivo preavviso ai componenti.

11. Alla riunione della Commissione può essere invitato a partecipare l'Assessore comunale.

12. Le Commissioni possono convocarsi in seduta pubblica possono altresì svolgere udienze conoscitive, convocare per la audizione i dirigenti ed il personale dipendente del Comune, nonché gli Amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali.

13. Le Commissioni, per ogni singolo oggetto di studio e di consultazione o parere da dare, debbono redigere formale verbale di deliberazione da inserire in apposito registro, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente, dal componente anziano fra i presenti e dallo stesso Segretario,

14. Tutti gli atti di ogni commissione (convocazioni, verbali, prospetti relativi alle presenze) saranno resi pubblici attraverso il sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del vigente Regolamento sulla Trasparenza approvato con Deliberazione di G.M. n. 16 del 30/01/2014".

15. La richiesta di studio e di consultazione da parte del Consiglio va rimessa alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrare al Presidente della Commissione competente ed allegare i relativi pareri espressi alle rispettive proposte.

16. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame- in questione che rientrano nelle competenze di ciascuna di esse.

17. La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano per voto.

**ARTICOLO 67****(COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE)**

1. Ciascuna commissione permanente ha il compito di esaminare tutte le proposte di deliberazioni inerenti quelle materie del Consiglio che richiedono sostanzialmente rapporti di qualificazione, Sono esclusi, pertanto, le nomine e designazioni varie, quali dirette espressioni consiliari che non comportano funzione referente,
2. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della commissione e, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni della stessa ricezione.
3. Le commissioni permanenti hanno, quindi, la funzione preparatoria e referente di particolari proposte per il Consiglio Comunale,
4. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni permanenti vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa del Comune, sull'attuazione dei progetti e dei piani, sulle attività delle aziende, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali,
5. La commissione può avanzare proposte e richieste al Consiglio, può richiedere notizie, informazioni e documenti alle varie aree del Comune ed alle ditte che effettuano lavori o prestazioni affidati al Comune.
6. Essendo il parere della commissione non vincolante, eventuali proposte di adozione di atti deliberativi da sottoporre al Consiglio Comunale, debbono essere rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, sentiti i capi gruppo valuterà l'opportunità o meno di iscrivere l'argomento all'o.d.g.
7. La commissione, prima di procedere all'esame delle singole questioni o proposte, può chiedere alle altre commissioni il loro parere, solo limitatamente ai singoli punti
8. Per ciascuna questione e proposta, la commissione può nominare un incaricato per riferire per iscritto o verbalmente in Consiglio,
9. Il funzionario che è destinato alle commissioni (tenuta registri, richiesta pareri, inviti ai componenti) deve istituire per ogni commissione un fascicolo contenente gli atti relativi e i pareri espressi,

**ARTICOLO 68****(DECADENZA - DIMISSIONI - GETTONI DI PRESENZA)**

- 1, Le dimissioni dei componenti delle Commissioni vanno presentate al Consiglio Comunale, tramite il Presidente del Consiglio,

- 2, Il Consiglio Comunale prenderà atto di tali dimissioni e, ove possibile provvederà alla surroga.
- 3, Qualora un consigliere presenti le proprie dimissioni da componente effettivo e/o supplente della Commissione cui lo stesso ne faceva parte, la sostituzione potrà avvenire soltanto se si verifica la contemporanea dimissione di un consigliere da componente di altra Commissione. In questo caso la sostituzione verrà effettuata direttamente dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo consiliari, con l'adozione di apposita determinazione.
- 4, Qualora, invece, si verifichi la presentazione di dimissione di più di due componenti, la relativa sostituzione è demandata al Consiglio comunale.
- 5, Ai componenti delle Commissioni Consiliari, è corrisposta una indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni, per non più di una seduta - al giorno, la stessa indennità per le presenze in Consiglio Comunale.
- 6, La partecipazione del consigliere si intende effettiva all'atto del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, sia in Commissione che in Consiglio Comunale.
- 7, Le indennità comunque, non sono tra di loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
- 8, Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ARTICOLO 69**

##### **(COSTITUZIONI DI COMMISSIONI SPECIALI)**

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Speciali o di Inchiesta fissandone gli scopi e disciplinandone la composizione, i poteri e la tenuta.
2. Nell'ambito delle Commissioni Speciali, il Consiglio Comunale istituisce la Commissione per la pari opportunità, ai fini della consultazione, della elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali.
3. Nelle Commissioni Speciali deve essere assicurata la presenza di un consigliere per ogni Gruppo Politico presente in Consiglio Comunale, quindi il numero dei Commissari di dette Commissioni, sarà pari al numero dei gruppi politici presenti, Il Presidente del Consiglio presiede tali Commissioni ed in assenza il Vice Presidente del Consiglio.

**ARTICOLO 70**  
**(COMMISSIONE TRASPARENZA)**

**COSTITUZIONE**

- 1, E' costituita la Commissione Trasparenza;
- 2, Detta Commissione è formata da tanti componenti Consiglieri Comunali, quanti sono i Gruppi Politici presenti in Consiglio Comunale, eletti con la stessa modalità di votazione adottata per le Commissioni Consiliari Permanenti.
- 3, La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio e in sua assenza dal componente più anziano per voti presente;
- 4, La funzione di Segretario verbalizzante sarà espletata da un dipendente di ruolo dell'ufficio Organi Collegiali.

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Consiliare Trasparenza contribuisce, per mezzo di pareri, proposte, suggerimenti, relazioni, raccomandazioni, richiami e censure, all'attuazione della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività amministrativa, alle quali la legislazione nazionale e regionale hanno voluto riconoscere speciale tutela rispettivamente con le leggi 7 agosto 1990 N° 241 e 30 aprile 1991 N° 10 e con le successive disposizioni che ad esse si richiamano.
  2. La Commissione è chiamata a svolgere le sue funzioni in ogni fase della vita dell'Ente, sia a livello Amministrativo che gestionale. Essa esamina le proposte di deliberazione e le questioni che il Sindaco, i singoli Assessori o la Giunta nel suo complesso, ritengono di sottoporle prima della discussione in Consiglio, o che il Consiglio stesso ritenga di dover sottoporre a preventivo esame.
  3. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricandolo di riferire per iscritto e verbalmente in Consiglio Comunale.
  4. Trattandosi, comunque, di Commissione consultiva alla pari delle altri permanenti, il suo parere non è vincolante.
- 5.1 lavori della Commissione potranno concludersi, ove non si raggiunga l'unanimità, con relazione di maggioranza e di minoranza.

AMBITI DI INTERVENTO

1. La Commissione, al fine di poter determinare l'applicazione delle norme sulla trasparenza e di poter eventualmente indicare i rimedi relativi, ove dovessero riscontrarsi carenze o inadempienze, eserciterà in particolare i suoi interventi in ordine alla applicazione delle norme di legge vigenti. La Commissione, altresì, espleta i propri poteri di vigilanza e controllo in ordine: al pieno rispetto delle disposizioni normative secondo le quali, per la elaborazione dei progetti di avvalersi prevalentemente dei propri uffici tecnici; in caso diverso la

Commissione dovrà vigilare sul pieno rispetto delle modalità di attribuzione degli incarichi professionali; alla piena osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di formazione dei procedimenti amministrativi inerenti lavori pubblici e forniture di beni e servizi, nonché dei criteri e delle modalità di intervento previste dalla legge e dai regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere,

2, La Commissione, inoltre, può, chiedere informazioni sulle varie fasi di svolgimento dei concorsi pubblici ed interni banditi dal Comune e da enti ed aziende ad esso collegati.

3, La Commissione, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa, si adopererà affinché vengano istituiti dal Comune corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale vigilando al contempo, affinché l'individuazione dei corsi avvenga con criteri obiettivi in relazione alle esigenze ed alle funzionalità dell'ente.

4, La Commissione, infine, promuoverà iniziative di comunicazione e di informazione ai cittadini - utenti nonché effettuerà analisi e ricerche sulla evoluzione dei bisogni dell'utenze e sulla qualità dei servizi erogati,

#### FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TRASPARENZA

1., La Commissione Trasparenza si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni, da un Capo Gruppo Consiliare, dall'Assessore alla Trasparenza ove esista, e da 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2, Tutte le sedute sono pubbliche; salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti e i casi in cui, a causa di particolari esigenze sia deciso altrimenti dalla maggioranza dei componenti la Commissione.

3, La Commissione dura in carica, quanto il Consiglio Comunale che la elegge.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione per il Regolamento e delle Commissioni di cui all'art.68 saranno espletate dal funzionario responsabile dell'ufficio Organi Collegiali o da un suo delegato.

## **CAPO VII TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI**

### **ARTICOLO 71**

#### **(GETTONI DI PRESENZA)**

1. Ai consiglieri compete, per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni, la corresponsione di un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Le riunioni della Commissione per il Regolamento Interno, della Commissione Trasparenza, della Commissione Elettorale Comunale e di eventuali Commissioni

Speciali, ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparate alle sedute delle Commissioni Consiliari.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 72**

#### **(REMISSIONE AL PRESIDENTE)**

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento provvederà il Presidente, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga, da taluno dei Consiglieri, contestato.

### **ARTICOLO 73**

#### **(RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE)**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento è fatto richiamo alla legge del vigente ordinamento regionale EE.LL, e sue modificazioni, alle leggi e disposizioni speciali in materia, nonché ai regolamenti della Regione,

### **ARTICOLO 74**

#### **(ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO)**

Il presente Regolamento, che costituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni, a norma di legge.

### **ARTICOLO 75**

#### **(REVISIONE DEL REGOLAMENTO)**

- 1, Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento.
- 2, Le proposte sono esaminate dall'apposita Commissione Consiliare, che riferisce in merito al Consiglio con relazione scritta.
3. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza dai Consiglieri assegnati al Comune, con le modalità descritte nel presente Regolamento.
5. In ogni caso l'interpellanza deve essere contenuta, entro 10 minuti.